

STATUTO
Organizzazione di Volontariato
"DANILO PENNESTRI" ODV
con sede in Reggio di Calabria

Articolo 1. - E' costituita un'organizzazione di volontariato denominata **"DANILO PENNESTRI" ODV**, con sede in **Reggio di Calabria, in via Torricelli Ferrovieri, n. 14.**

Nel corso del presente statuto l'organizzazione sarà denominata anche semplicemente ODV.

La durata dell'ODV è limitata e la variazione di sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà essere disposta con semplice delibera di Assemblea.

Articolo 2. - L' ODV, che è apartitica, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa si prefigge l'assistenza e, quindi, l'inserimento nel tessuto sociale delle persone in situazione di disagio, anziani, minori, disabili fisici, psichici e sensoriali, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, é alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c)prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

a) promuovere iniziative di carattere socio-culturale idonee a sensibilizzare 'opinione pubblica sui problemi dell'emarginazione delle persone disabili e dei mezzi per affrontarla e superarla, operando soprattutto nell'ambito della sicurezza sociale;

b) favorire, promuovendo, il completo inserimento delle persone disabili nelle strutture scolastiche di ogni grado e livello, anche mediante l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale;

c) svolgere attività di sostegno e tutela per le persone in difficoltà, anziani, minori, malati e per le loro famiglie;

d)prestare servizio di portantini e barellieri all'interno di ospedali, cliniche e altre strutture sanitarie di degenza, pubbliche e private;

e) fornire assistenza domiciliare a minori, disabili, anziani e malati;

f) organizzare e gestire centri residenziali e

semiresidenziali, centri estivi, e servizi ricreativi di vario genere a favore di persone disabili, minori e/o anziani e delle loro famiglie;

g) prestare servizi di segretariato sociale;

h) prestare servizi di accompagnamento con mezzi propri, pulmino o altro;

i) svolgere qualsiasi altra attività ritenuta utile o necessaria alla tutela dei diritti e alla soluzione dei problemi degli associati e dei loro congiunti;

l) stipulare appalti con Enti Pubblici e privati, nonché partecipare, singolarmente o unitamente ad altre associazioni, a gare ed a licitazioni private, per l'affidamento dei servizi di cui sopra.

Articolo 3. - L' ODV può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'ODV può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 4. - Sono soci dell'ODV le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale e che si impegneranno al regolare pagamento delle quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il numero dei soci é illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

L'ammissione alla ODV è approvata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. L'aspirante associato acquista la qualità di socio con l'iscrizione nel Libro dei Soci ed ha diritto di voto in Assemblea.

I soci svolgono la loro attività nell'ambito dell' ODV in qualità di volontari e le loro prestazioni sono personali, spontanee e gratuite. Ad essi possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente autorizzate. Il volontario può richiedere di svolgere la propria attività anche non essendo socio.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con ' ODV.

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 5. - II socio può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dalla ODV.

In presenza di inadempienze agli obblighi di versamento delle quote associative o per altri gravi motivi, chiunque partecipi all'ODV può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione che deve anche contenere i motivi e va comunicato all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'escluso, se non condivide tali motivi, può adire all'Assemblea e richiedere un chiarimento. In tal caso, l'esclusione sarà sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea.

I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro dipendente o autonomo.

Il volontario può richiedere di svolgere la propria attività anche non essendo socio.

L'adesione all'Associazione comporta per il Socio il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per la nomina degli Organi Direttivi.

E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.

La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.

Il Socio è tenuto a:

- a) Corrispondere la quota associativa annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo.
- b) Rispettare lo statuto, le delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.
- c) Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto.

Il Socio ha diritto a:

- a) Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi.
- b) Essere informati sull'attività dell'Associazione e controllarne l'andamento.
- c) Frequentare la sede dell'Associazione.
- d) Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione.
- e) Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività.
- f) Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.

Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento.

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, morosità e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso

in cui il Socio perda i requisiti di ammissione, ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne la moralità, il decoro ed il buon nome, ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto, nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali. La qualifica di Socio non è cedibile a nessun titolo.

Il Socio è tenuto a comunicare, già in fase di domanda di adesione, i propri dati anagrafici ed i propri recapiti, inclusi di un indirizzo e-mail, avendo l'onere di comunicare ogni variazione tempestivamente. Ogni comunicazione potrà essere effettuata dall'Associazione presso gli ultimi recapiti risultanti dal Libro dei Soci, non assumendo efficacia verso l'Associazione stessa eventuali variazioni non comunicate preventivamente. I dati saranno conservati e tutelati a norma di Legge.

I Socio a qualsiasi titolo receduto, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né di alcun altro contributo egli abbia versato.

Articolo 6. - Sono organi dell'ODV 'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sono elettive, avendo l'Associazione carattere democratico, hanno durata triennale e sono rieleggibili.

L'elezione degli organi dell'ODV non può essere, in alcun modo, vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche associative non sono remunerate.

Articolo 7. - L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci regolarmente iscritti nel Libro dei Soci. Essa è ordinaria e straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente. Essa nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione, approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale.

L'Assemblea straordinaria si riunisce su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci.

L'assemblea viene convocata mediante lettera affissa alla bacheca presso la sede sociale e lettera consegnata a mano contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, nonché gli argomenti da trattare, da spedire a tutti i soci, almeno dieci giorni prima dell'adunanza stessa.

Articolo 8. - Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria, occorre la presenza di almeno la

metà dei soci, in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'assemblea ordinaria decide sempre con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti mentre delibera lo scioglimento e la liquidazione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Ogni socio ha diritto ad un voto esercitabile anche per delega. Tale delega può essere conferita solamente ad altro socio, ad esclusione dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. Ciascun delegato non può essere portatore di non più di due deleghe.

Articolo 9. - Il consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea con il voto di maggioranza dei presenti, è composto da tre a sette membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Esso elegge, al suo interno, il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere; quest'ultimo cura la tenuta dei Libri sociali:

- Libro dei Soci;
- Registro dei volontari, che svolgono attività in modo non occasionale;
- Libro dei Verbali delle Assemblee;
- Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;

I consiglieri che, senza giustificato motivo, si assentano per quattro volte consecutive dalle riunioni del Consiglio sono considerati decaduti.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 10. - Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'ODV. Ad esso è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ODV stessa, secondo le indicazioni e programmi manifestati dall'Assemblea.

Esso decide sull'ammissione degli aspiranti soci e provvede alla nomina dell'Organo di Controllo e/o del Revisore dei Conti, qualora ne ricorrano i requisiti ai sensi degli artt. 30 e 31 dell'CTS.

Il Consiglio Direttivo decide, inoltre, anno per anno, l'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente. Per necessità straordinarie può essere convocato in qualsiasi momento dal Presidente o su richiesta di almeno

due consiglieri.

Articolo 11. - Ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcuna retribuzione; ad essi compete il rimborso di tutte le spese documentate sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 12. - La firma sociale e la rappresentanza legale dell'ODV di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento al Vice-Presidente.

Articolo 13. - L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio Direttivo nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Esso vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

L'organo di controllo esercita, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 14. - Il patrimonio dell'ODV è costituito dalle quote di iscrizione e dai contributi dei soci e da ogni altro lascito, contributo o donazione, mobiliare o immobiliare, fatti da chiunque, persona fisica o giuridica, pubblica o privata, Ente territoriale e non. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV, né possono richiedere la restituzione delle quote e dei contributi versati.

Articolo 15. - Gli esercizi dell'ODV chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio d'esercizio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'ODV nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione unicamente alla relazione sul bilancio redatta dall'Organo di Controllo, ove previsto, e vengono messi a disposizione di tutti i soci che abbiano interesse alla loro lettura.

Articolo 16. - In caso di estinzione o scioglimento dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del

Terzo settore che verranno indicati dal Consiglio Direttivo dell'ODV, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 17. - All'ODV è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 18. - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e alle norme del Codice Civile.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

F.to: Pennestrì Alfredo

F.to: Clemente Mazzù Notaio

Io sottoscritto Dott. Clemente Mazzù Notaio in Reggio Calabria, con studio in Via Roma n. 12 ed iscritto presso il Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Reggio Calabria e Locrì, certifico ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della LN, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Reggio di Calabria, 21 novembre 2022